

CONSORZIO DI BONIFICA
CONCA DI SORA

Regolamento Irriguo

Sommario

Titolo I - NORME GENERALI	4
Art. 1 (Comprensorio irriguo)	4
Art. 2 (<i>Organi</i>)	4
Art. 3 (<i>Personale</i>)	4
Art. 4 (Proprietà degli impianti)	5
Art. 5 - (Lavori ed opere di competenza dei consorziati)	5
Titolo II - NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	6
Art. 6 - (Durata della stagione irrigua)	6
Art. 7 - (Regolazione dei turni)	6
Art. 8 - (Variazione per sopravvenute esigenze)	6
Art. 9 - (Dotazione di acqua)	7
Art. 10 - (<i>Indennizzi</i>)	7
Art. 11 - (<i>Reclami</i>)	7
Art. 12 - (Servitù di acquedotto)	7
Art. 13 - (Accesso ai terreni)	8
Art. 14 - (Fasce di pertinenza)	8
Art. 15 - (Divieto di cessione dell'acqua)	8
Art. 16 - (<i>Acque demaniali</i>)	8
Art. 17 - (Sospensione della fornitura di acqua)	9
Art. 18 - (<i>Disciplina</i>)	9
Art. 19 - (Danneggiamenti alle opere consortili)	9
Art. 20 - (<i>Prolungamenti</i>)	10
Titolo III – RIPARTO DELLE SPESE	11
Art. 21 - (Costi)	11
Art. 22 - (Pagamento contributi)	11
Art. 23 - (Tipologie di contributo)	11

Art. 24 (Esonero temporaneo dall'irrigazione)	12
Art. 25 (Aveni diritto all'uso dell'acqua)	12
Titolo IV - SANZIONI	13
Art. 26 - (<i>Sanzioni</i>)	13
Art. 27 - (Modalità attuative)	13
Titolo V - FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO	14
Art. 28 - (Catasto del comprensorio irriguo)	14
Art. 29 - (Formazione del catasto del comprensorio irriguo)	14
Art. 30 - (Conservazione del catasto del comprensorio irriguo)	14
Art. 31 - (Segretezza dei dati)	15

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1 (Compensorio irriguo)

Il presente Regolamento disciplina per l'intero compensorio consortile (così come individuato nel Piano di Classifica, approvato con delibera della Regione Lazio n. 907 del 28/06/2001 e dai successivi Piani di Gestione) la conservazione delle opere irrigue, la distribuzione dell'acqua di irrigazione la formazione e conservazione del catasto e ripartizione delle spese relative.

L'intera superficie irrigua, sebbene suddivisa in diversi distretti, viene considerata come unico compensorio, regolato nell'organizzazione, nell'esercizio e nella gestione dalle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 2 (Organi)

Il Consorzio provvede direttamente all'organizzazione, all'esercizio ed alla gestione del complesso irriguo.

L'Area Tecnica provvede, in conformità alle direttive della Deputazione Amministrativa, all'espletamento del servizio irriguo, ivi comprese la sovrintendenza e la vigilanza su tutto il personale addettovi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica e tutto l'altro personale addetto è responsabile, ognuno per le mansioni affidategli, verso l'Amministrazione del Consorzio, dell'efficienza, dell'andamento, dell'esercizio e della gestione del servizio.

Art. 3 (Personale)

Al servizio irriguo, ed al suo esercizio, è addetto oltre al personale previsto dal vigente P.O.V. ed annessa pianta organica, anche il personale destinato di volta in volta con apposito ordine di servizio.

Il personale provvede, in conformità alle direttive impartite dall'Area Tecnica, provvede a:

- 1) coordinare e vigilare l'attività degli operai,
- 2) alla vigilanza, custodia, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli impianti e dell'apparato irriguo, nulla escluso od eccettuato e quindi ivi comprese tutte le apparecchiature tecnologiche poste o da porsi in essere per il servizio stesso;
- 3) agevolare comunque l'esercizio e la gestione del servizio irriguo;
- 4) effettuare sopralluoghi e eseguire l'istruttoria per il rilascio di pareri;
- 5) elevare verbali di contravvenzione in conformità delle vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13/02/1933 n. 215.

Art. 4 (Proprietà degli impianti)

Tutti gli impianti ed opere irrigui sono di proprietà demaniale e affidati in gestione al Consorzio il quale provvede direttamente alle relative opere di manutenzione ordinaria.

Il Consorzio provvede inoltre alla richiesta di contributi comunitari, statali o regionali per gli interventi di manutenzione straordinaria, costruzione, ristrutturazione o ampliamento.

Per la conservazione e la tutela degli indicati impianti ed opere, nonché di quegli altri comunque in uso o in gestione al Consorzio, si applicano le norme di polizia per le opere idrauliche di bonifica.

A nessuno, soggetto privato o pubblico, è consentito, all'infuori del personale addetto del Consorzio, di servirsi o manomettere gli impianti e le opere di cui al comma precedente.

Art. 5 - (Lavori ed opere di competenza dei consorziati)

Sono di competenza dei proprietari la conservazione e la manutenzione delle opere che servono per la piena utilizzazione del corpo d'acqua ricevuto alla testa d'idrante, secondo il sistema di irrigazione prescritto dal Consorzio.

Tali opere, destinate all'interesse di una sola proprietà, o di più proprietà contigue, sono di competenza del privato.

Titolo II - NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 6 - (Durata della stagione irrigua)

La stagione irrigua ha inizio, di norma, **tra il giorno 15 e il 30 maggio** e termina nel periodo compreso **tra il giorno 15 e il 30 settembre** di ogni anno.

E' facoltà del Consorzio, in relazione all'andamento meteorologico, anticipare o posticipare le date di inizio e di termine della stagione irrigua, ovvero sospenderla in relazione alle necessità conseguenti a significativi eventi meteorici.

Art. 7 - (Regolazione dei turni)

Il turno, salvo condizioni particolari, verrà fissato in modo da consentire la massima utilizzazione possibile delle acque. I terreni appartenenti ad un medesimo proprietario, ma non costituenti un solo appezzamento, ossia non contigui, vanno considerati, agli effetti della distribuzione dell'acqua, come appartenenti a distinti proprietari.

L'autorizzazione al prelievo irriguo dalla rete consorziale è subordinata all'avvenuta prenotazione da eseguirsi almeno 48 ore prima (non vengono computate le giornate festive) del giorno prestabilito.

Qualora un utente non intenda più utilizzare tutta o parte dell'acqua irrigua, nonostante la prenotazione, dovrà darne preavviso con almeno 24 ore di anticipo al personale responsabile del Consorzio.

La prenotazione avviene, di norma, in via telefonica presso la sede del Consorzio ovvero direttamente presso l'operaio cui è assegnato il comizio; occorre in ogni caso indicare con precisione: la superficie da irrigare, la coltura, il tipo di irrigazione adottato e la durata prevista.

Avvenuta la prenotazione il personale di campagna provvede al rilascio dell'autorizzazione al prelievo, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica.

La durata giornaliera dell'esercizio irriguo è di norma pari a **16 ore** circa.

A suo insindacabile giudizio, il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire, tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili, i turni di approvvigionamento dell'acqua. In tali circostanze l'acqua verrà prelevata dai singoli utenti nell'ordine secondo il quale si succedono lungo la rete e nel momento prestabilito dall'inizio del turno. L'acqua dovrà essere prelevata dall'utente nelle ore fissate e nel punto a lui assegnato. Se un utente non preleva l'acqua al momento in cui a lui compete, si passerà a soddisfare l'utenza successiva, ed egli potrà effettuare il prelievo solamente quando a lui competerà nel turno successivo. Di norma il prelievo deve essere continuo.

Art. 8 - (Variazione per sopravvenute esigenze)

In caso di necessità, dovuta: sia per successive modifiche agli impianti irrigui esistenti, sia per le diverse modalità di irrigazione dei nuovi impianti, sia per guasti in uno o più comizi irrigui,

per emergenze dovute a siccità od altre esigenze, l'Area Tecnica può regolare diversamente i modi ed i turni di irrigazione.

Art. 9 - (Dotazione di acqua)

La quantità di acqua a disposizione di ogni singolo consorziato od utente è fissata dall'Area Tecnica consortile in ragione della natura del terreno, della superficie irrigua e delle colture praticate.

Il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, qualora per qualsiasi motivo si verificino restrizioni della disponibilità idrica, di modificare l'ordine suddetto, privilegiando le colture per le quali si prefigurino situazioni di maggiore sofferenza.

In ogni caso è sempre data la priorità agli usi agricoli.

Art. 10 - (Indennizzi)

Gli utenti non hanno diritto ad indennizzi di sorta per eventuali riduzioni dell'acqua assegnata, che si verificassero per causa eccezionali o per guasti di un qualunque delle opere ed impianti irrigui. Qualora, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile al Consorzio, questo si trovasse nella necessità di ridurre la quantità di acqua o addirittura di sospendere la erogazione, i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Gli utenti non potranno pretendere rimborsi o risarcimenti di sorta in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti alla qualità delle acque irrigue, sulla quale il Consorzio si impegna a svolgere ogni possibile azione di tutela.

Art. 11 - (Reclami)

Nessun utente può ostacolare l'operaio o l'altro personale del Consorzio addetto al servizio durante il disimpegno del suo mandato.

Il reclamo, qualunque ne sia la causa, non esime l'utente dall'adempimento dei suoi obblighi.

Art. 12 - (Servitù di acquedotto)

A norma dell'art. 1033 del Codice Civile, il proprietario, o chi per esso, del fondo o dei fondi direttamente serviti dalla rete di distribuzione consorziale, è tenuto a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non direttamente serviti dalla rete. Il passaggio dovrà avvenire nel modo meno dannoso per il fondo servente.

Ogni utente ha quindi il diritto di servirsi, quando autorizzato e nel modo meno dannoso per il fondo servente, dagli idranti gestiti dal Consorzio e contigui alla sua proprietà. L'esercizio di tale diritto è demandato agli interessati, salvo che, in casi eccezionali, non si renda indispensabile l'intervento del Consorzio.

Art. 13 - (Accesso ai terreni)

Tutti i consorziati sono tenuti a consentire ai dipendenti del Consorzio o a chi per essi, ai loro mezzi meccanici, l'accesso ai propri terreni, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario per manutenzioni, riparazioni ad opere di proprietà consorziale, accertamenti tecnici in genere. Per gli interventi non di emergenza che possano comportare danni alle colture, sarà cura degli operatori consorziali preavvertire gli utenti interessati con congruo anticipo.

Art. 14 - (Fasce di pertinenza)

Per tutti i manufatti consorziali, insistenti su aree di proprietà del Consorzio o soltanto asservite, è proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti medesimi e delle apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

- a) di eseguire lavori che danneggino le opere consortili;
- b) di collocare piante che in qualsiasi modo possono recar danno agli impianti;
- c) di manovrare o manomettere qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali;
- d) di non rispettare, comunque, le norme sanitarie ed idrauliche in proposito.

Su richiesta del consorziato, l'Area Tecnica potrà autorizzare quelle opere che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute compatibili con le opere gestite dal Consorzio. In mancanza di tale autorizzazione, qualsiasi manufatto realizzato sarà considerato abusivo e come tale perseguito per legge, restando in pregiudizio l'esercizio, eventuali azioni di risarcimento danni, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 15 - (Divieto di cessione dell'acqua)

E' vietata agli utenti la concessione ad altri, anche a titolo gratuito, dell'uso dell'acqua ricevuta dal Consorzio, anche se parziale, salvo nel caso che trattasi di scambio nell'ambito del turno, verificato dal personale del Consorzio.

In nessun caso l'utente potrà destinare le acque derivate, ad usi o scopi diversi da quelli irrigui e, per i quali è stato autorizzato il prelievo.

Il prelievo mediante autobotti può essere consentito soltanto previa domanda da idranti muniti di idrocontatore. Al di fuori dei prelievi autorizzati dal Consorzio si è soggetti alle sanzioni disposte dal presente Regolamento.

Art. 16 - (Acque demaniali)

Tutte le acque, di qualsiasi natura, gestite dal Consorzio Bonifica n. 8 " Conca di Sora ", sono, a termini delle vigenti disposizioni di legge, di proprietà demaniale. Consegnate le acque all'utente, ovvero con l'uscita dal manufatto di dispensa o con l'introduzione nell'impianto di aspersione, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità derivante ed inerente alle attività di irrigazione e di scolo dei terreni.

Art. 17 - (Sospensione della fornitura di acqua)

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, il Consorzio si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione o scolo in condizioni di normale efficienza ovvero mancanza di utilizzo di irrigatori quando le condizioni di pressione consentono l'irrigazione a pioggia, per qualsiasi altra ragione che possano essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi.

In tali circostanze, degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed ai terzi in genere risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo il Consorzio pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18 - (Disciplina)

Saranno perseguite le dispersioni d'acqua che fossero da attribuirsi a negligenza, siano esse causate dalla mancata sorveglianza e regolazione dell'irrigazione, dalla impropria predisposizione del terreno o nel caso di impianti a pioggia dal mancato o improprio utilizzo delle necessarie apparecchiature. L'utenza ha l'obbligo, ove possibile, della restituzione ai cavi consorziali dei sopravvanzi e delle colature. Pertanto, essa è obbligata ad eseguire e mantenere nei propri fondi i fossi colatori al fine del miglior recapito delle acque di esubero nella rete di bonifica.

Art. 19 - (Danneggiamenti alle opere consortili)

Per la custodia e la tutela degli impianti e delle opere nonché di quelli comunque in uso per il servizio di irrigazione, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.

I proprietari sono responsabili delle alterazioni che si producono alle opere ed impianti irrigui, ed alle canalizzazioni/tubazioni (siano esse aeree che interrato) in particolare, per effetto delle lavorazioni dei loro terreni o per altra loro opera ivi comprese quelle che, se spinte oltre i limiti di confine della superficie degli impianti irrigui, riescono ad essi nocivi sia nei riguardi funzionali che manutentivi.

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento consorziale.

Il consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al personale responsabile del Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocimento alla migliore officiosità della rete medesima.

Art. 20 - (*Prolungamenti*)

Il Consorzio, su richiesta e a spese dei richiedenti, può autorizzare la modifica dell'idrante di irrigazione esistente, con un allaccio stabile mediante collegamento flangiato.

L'esecuzione dei lavori sarà curata dal Consorzio con integrale rimborso delle spese sostenute.

Le modalità di esecuzione dei lavori e la preventivazione dei costi saranno stabilite ad insindacabile giudizio dell'Area Tecnica.

Nel caso di sola interposizione del TEE comprensivo di saracinesca a monte dell'idrante esistente il corrispettivo è stabilito in € 300,00.

Titolo III – RIPARTO DELLE SPESE

Art. 21 - (Costi)

I costi di manutenzione ed esercizio della rete irrigua, con i relativi impianti e manufatti consorziali, sono ripartiti con i criteri di cui al vigente Piano di Classifica e al relativo Piano di Gestione. Quelli inerenti le opere private dei singoli consorziati sono direttamente sostenuti dai medesimi.

I contributi a copertura dei costi sono così articolati:

- 1) Contributo di costruzione e manutenzione: comprende l'ammortamento delle spese, sostenute dal Consorzio per la costruzione delle opere di interesse collettivo e le spese annue per mantenerle in efficienza, sia ordinarie che straordinarie;
- 2) Contributo di sollevamento: comprende le spese per l'esercizio degli impianti di sollevamento, per la relativa manutenzione;
- 3) Contributo di esercizio: comprende le spese annue per l'esercizio dell'irrigazione.

Art. 22 - (Pagamento contributi)

Il proprietario i cui immobili sono ricompresi nel comprensorio irriguo è tenuto al pagamento dei contributi anche se per sue ragioni particolari, nel decorso della stagione irrigua non avrà usufruito in tutto o in parte dell'acqua irrigua messa a disposizione.

L'effettivo utilizzo della risorsa irrigua sarà stabilito in conformità delle metodiche previste nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30 dicembre 2016, n. 848 : *Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Accordo di Partenariato 2014-2020. Regolamento UE n. 1305/2013 e Direttiva quadro acque 2000/60/CE - Condizionalità ex ante 5.2 Risorse idriche. Approvazione del documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" - Attuazione del DM 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.*

Art. 23 - (Tipologie di contributo)

I contributi di cui al precedente articolo, in base all'art. 21 del R.D. n. 215/1933, costituiscono oneri reali sui terreni dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria. Tali contributi, determinati secondo le modalità di cui al Piano di Classifica sono stabiliti annualmente dal Consorzio in base alle spese sostenute.

È prevista una differenziazione dei contributi in base ai costi di distretto:

- distretto con consegna in pressione;
- distretto con consegna a scorrimento da rete tubata;
- distretto con consegna a scorrimento da rete a canaletta.

Una ulteriore differenziazione è stabilita in base all'estensione superficiale e all'utilizzo delle acque:

- usi agricoli;
- usi non agricoli (corte di fabbricato);
- usi non agricoli (uso plurimo).

Il Consorzio promuove politiche di razionalizzazione della risorsa. A tale scopo si prevede il progressivo passaggio verso un sistema di tariffazione a consumo mediante la quantificazione dei volumi erogati anche con sistemi di telerilevamento con identificazione della tipologia colturale praticata e/o idrocontatori.

In sede di prima applicazione saranno installati appositi idrocontatori presso i punti di consegna a utilizzo plurimo o che presentano un maggior consumo di acqua.

Per tali utenze saranno stabilite apposite tariffe dagli organi deliberanti del Consorzio.

Art. 24 (Esonero temporaneo dall'irrigazione)

Gli impianti irrigui consortili sono realizzati in funzione dell'intera superficie servibile. Pertanto tutte le superfici ricadenti nel perimetro irriguo di ciascun impianto sono considerate utenze irrigue. L'Utente proprietario che intende rinunciare all'irrigazione può inoltrare istanza di esonero temporaneo al Consorzio, esclusivamente mediante l'idonea modulistica **dal 1° gennaio e non oltre il 31 marzo** dell'anno da cui decorre l'esonero, **non saranno accettate istanze fuori dal periodo indicato e presentate in modo non conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento.**

La richiesta di esonero può essere presentata dall'utente conduttore, purché la stessa sia sottoscritta anche dal proprietario.

L'esonero può essere richiesto per una durata di anni 1 (esonero annuale) oppure anni 5 (esonero quinquennale).

La domanda di esonero annuale decade automaticamente dopo un anno.

La domanda di esonero quinquennale decade automaticamente dopo cinque anni; l'utente può revocare la domanda quinquennale a partire dal successivo anno mediante una nuova specifica domanda di revoca da presentarsi secondo le medesime tempistiche e modalità della richiesta di esonero.

Non saranno accettate domanda di esonero parziale relative a porzioni di singoli mappali

In caso di passaggio di proprietà del terreno esonerato, l'esonero resta valido, essendo lo stesso legato al terreno e non al proprietario; l'eventuale revoca potrà essere richiesta nei termini previsti.

Gli immobili esonerati sono comunque tenuti al pagamento del contributo di costruzione e manutenzione, le relative aliquote sono determinate dagli organi deliberanti in base al Piano di classifica e al Piano di Gestione.

È fatto divieto assoluto all'Utente che ha ottenuto l'esonero di praticare l'esercizio irriguo sui terreni esonerati ovvero di cedere l'orario di spettanza ad altri utenti. In caso di trasgressione saranno applicate le penali stabilite dal presente Regolamento.

Art. 25 (Aveni diritto all'uso dell'acqua)

La mancata presentazione della domanda di esonero dal servizio irriguo nei tempi e nei modi stabiliti, equivale alla conferma di fruizione dello stesso.

Pertanto i terreni per i quali non sarà stata fatta alcuna domanda di esonero saranno assoggettabili alla tariffa variabile per l'uso irriguo con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Tutti i proprietari che non hanno fatto domanda di esonero hanno diritto di irrigare fatto salvo per gli utenti morosi.

Ove si verifichi nei confronti dell'utente un persistente stato di morosità il Consorzio provvederà alla sospensione o al distacco della fornitura irrigua con ulteriore addebito delle spese.

Titolo IV - SANZIONI

Art. 26 - (*Sanzioni*)

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta, oltre al risarcimento dei danni eventualmente causati e, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, l'applicazione delle penali elencate nel seguito del presente Regolamento, a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti.

Ogni utente è responsabile in solido delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alle Norme Regolamentari comportano l'applicazione di una penale **da € 200,00 a € 1.200,00**, nonché ulteriori richieste risarcitorie per i casi più gravi.

Nel caso di prelievo senza autorizzazione o di irrigazione di superfici oggetto di domanda di esonero la sanzione è di **€ 300,00** oltre il triplo del tributo irriguo dovuto.

Nella determinazione dell'entità della penale il Consorzio terrà conto dell'infrazione, della gravità del danno arrecato agli utenti ed alle opere consorziali e dei precedenti del contravventore.

A titolo cautelare ed in attesa di applicazione delle sanzioni di legge, il Consorzio si riserva di disporre la sospensione dell'utenza dal servizio irriguo.

Art. 27 - (*Modalità attuative*)

In nessun caso l'utente potrà destinare le acque derivate ad usi o scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato il prelievo o cedere ad altri la sua spettanza di prelievo o l'acqua prelevata.

Nei casi di prelievo non autorizzato, sarà immediatamente sospeso il prelievo di acqua fino al turno successivo, rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria e risarcitoria.

Le irrigazioni abusive e le infrazioni al presente Regolamento dovranno essere contestate al consorziato mediante mail e/o raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto. Il Consorzio dovrà comunque assegnare al consorziato il termine di 30 giorni dall'avvenuta contestazione per presentare in forma scritta le proprie giustificazioni a discolta ovvero per essere ascoltato a sua discolta.

Ogni decisione in merito alle controdeduzioni è demandata al Comitato Esecutivo.

Titolo V - FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL CATASTO

Art. 28 - (Catasto del comprensorio irriguo)

Tutti i terreni dominati dalle opere irrigue o che comunque possono trarre un beneficio da dette opere, sono iscritte nel catasto.

Il catasto, chiamato “ catasto del comprensorio irriguo “ del Consorzio di Bonifica n. 8“ Conca di Sora “, costituisce il documento di identificazione dei terreni soggetti alle norme del presente Regolamento.

Art. 29 - (Formazione del catasto del comprensorio irriguo)

Il catasto, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, suddiviso per Comune è costituito dai seguenti documenti fondamentali:

- a) schedario censuario-prontuario, nel quale vengono iscritte le ditte ed i terreni di loro proprietà, con i dati relativi delle mappe catastali, delle superfici e qualità di coltura;
- b) registro delle partite nel quale sono riportati i numeri delle partite e rispettive ditte, nonché il carico delle particelle catastali.

Art. 30 - (Conservazione del catasto del comprensorio irriguo)

Il Consorzio provvede alla conservazione del catasto mediante rettifica ed aggiornamento. Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali e discordanze con lo stato di fatto.

Il catasto è aggiornato quando si apportano modificazioni derivanti a variazioni di proprietà avvenute successivamente alla sua formazione. Tanto le rettifiche, quando gli aggiornamenti, possono avvenire:

- a) su ricerca degli interessati, mediante domanda diretta al Comitato Esecutivo del Consorzio, recante le generalità dell'iscritto ed i documenti idonei a comprovare la richiesta;
- b) d'ufficio, sia in seguito a riscontri periodici dell' l'Area Tecnica sia in base ad elementi od altre notizie acquisiti direttamente dal Consorzio.

La domanda deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare le avvenute variazioni.

Il Consorzio darà comunicazione agli interessati delle rettifiche e aggiornamenti eseguiti di ufficio a mezzo di lettera raccomandata/PEC. Fino a quando la variazione non è stata introdotta nei documenti del catasto irriguo l'obbligo di pagamento dei contributi incombe al vecchio proprietario.

Il Consorzio, per gli usi consentiti, rilascerà ai richiedenti il certificato di iscrizione al catasto irriguo.

Art. 31 - (Segretezza dei dati)

I dati di cui al presente titolo saranno utilizzati solamente ai fini dell'emissione dei ruoli, e rilascio di certificato di iscrizione al catasto irriguo. Non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.